

TI_GERICHTE 52.1998.108 vom 12. August 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-08-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.108

FR: TI_GERICHTE 52.1998.108 du 12 août 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.108 del 12 agosto 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente (sopralluogo, perizia sulle immissioni) che non appaiono invero idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm). 2. In primo luogo va osservato che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti. Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita dall'art. 47 cpv. 1 PAmm. Si noti in particolare che la decisione governativa qui dedotta in giudizio, a differenza di quella dipartimentale del 9 febbraio 1998, non dispone la revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa. Ne consegue pertanto che l'impugnativa 24 aprile 1998 ha effetto sospensivo e quindi la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere in questa sede analogo provvedimento va disattesa in quanto priva di oggetto.

3. 3.1. Secondo il concetto in due fasi della LPAmb, gli inquinamenti atmosferici sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; art. 11 cpv. 1): indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). La valutazione degli effetti dannosi o molesti avviene sulla base dei valori limite fissati dal Consiglio federale (art. 12, 13 e 14 LPAmb; DTF 119 Ib 386 consid. 3a, 118 Ib 238 consid. 2a, 596 consid. 3b). Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta (art. 8 LPAmb). In una seconda fase, le emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (art. 11 cpv. 3 LPAmb; DTF 118 Ib 32 segg. consid. 5b con rinvii).

3.2. Nel caso in esame è incontestato che il distributore di benzina in oggetto, dotato di 2 colonne con 4 pistole per l'erogazione del carburante, costituisce un impianto stazionario ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIAt, che dev'essere equipaggiato ed esercitato in modo da rispettare le limitazioni preventive d'emissione fissate negli allegati 1 e 2 dell'ordinanza (art. 3 OIAt), come pure i valori limite d'immissione ai sensi dell'allegato 7 (art. 2 cpv. 5 OIAt). In particolare, la cifra 33 cpv. 3 dell'allegato 2 OIAt dispone che i distributori di benzina devono essere equipaggiati in modo tale che: - a) i gas e i vapori organici compressi durante l'operazione di riempimento del serbatoio del distributore vengano captati e ricondotti nel contenitore di trasporto (recupero dei vapori); il sistema per il recupero dei vapori e l'impianto di allacciamento non devono presentare alcuna apertura verso l'aria

libera durante il loro funzionamento normale; - b) durante l'operazione di rifornimento degli autoveicoli muniti di bocchettone normalizzato del serbatoio vengano emesse al massimo il 10% delle sostanze organiche contenute nell'aria compressa; tale esigenza è considerata adempiuta quando i risultati delle misurazioni effettuate da un organo ufficiale lo attestano e quando il sistema di ricupero dei vapori è stato installato e funziona conformemente alle norme. Tuttavia, quanto previsto alla lett. b non vale per il rifornimento mediante piccoli apparecchi di distribuzione (cifra 33 cpv. 4 allegato 2 OIAt). 4. Come accennato in narrativa, la ricorrente a ragione non contesta l'obbligo di risanamento del distributore di via _____ a _____ impostole dal Dipartimento. L'impianto non può difatti essere considerato come un piccolo apparecchio di distribuzione per il quale la legge esclude ogni obbligo di installare un impianto di recupero dei vapori di benzina emessi durante le operazioni di rifornimento delle autovetture (v. doc. 1: scritto 8 maggio 1998 dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio). La vendita complessiva di carburante nel 1997, che la ricorrente indica (doc. D) di soli 99'485 litri, va in tutti i casi relativizzata (nel 1996 ha del resto venduto 127'196 litri). Essa è difatti legata alla bassa congiuntura con cui il ramo si sta attualmente confrontando ed è quindi un fenomeno temporaneo connesso all'evoluzione del mercato. Inoltre, con la dotazione di 2 colonne con 4 pistole per l'erogazione del carburante, la stazione di servizio possiede delle potenzialità d'utenza e d'esercizio senz'altro notevoli dal momento che è situata lungo l'arteria di collegamento _____ - _____ ed è particolarmente frequentata da pendolari e da frontalieri (cfr. STA 3 marzo 1997 in re E. C. consid. 5 relativa a una stazione di servizio situata nella fascia di confine e dotata di due sole pompe di benzina con la vendita, nel 1995, di 68'408 litri). 5. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Dipartimento di obbligare l'insorgente a risanare il proprio impianto di _____ tramite l'equipaggiamento previsto dall'ordinanza al fine di rispettare le limitazioni preventive all'emissione. La ricorrente, sottolineando le sue attuali difficoltà finanziarie, sostiene che il rimando previsto all'art. 7 OIAt per gli impianti esistenti è contrario alla sistematica dell'ordinanza e al principio generale sancito all'art. 11 cpv. 2 LPAmb. A fondamento della sua tesi essa adduce che, contrariamente agli impianti stazionari nuovi, quelli già esistenti hanno un reddito conosciuto, ciò che non giustificerebbe l'applicazione dell'art. 4 cpv. 3 OIAt. La critica non può essere condivisa. 5.1. L'art. 4 OIAt - applicabile agli impianti stazionari esistenti in virtù del rimando di cui all'art. 7 OIAt - prevede che l'autorità limita preventivamente, nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, le emissioni per le quali nella presente ordinanza un valore limite d'emissione non è fissato o è dichiarato inapplicabile (cpv. 1). Per giudicare se un tale provvedimento sia sopportabile sotto il profilo economico si deve fare riferimento ad un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo le aziende sono suddivise in categorie molto differenti, si fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria (cpv. 3). 5.2. Come già esposto in precedenza, la vendita di carburante dipende da vari fattori, come le oscillazioni del mercato dovute a motivi congiunturali, nonché le potenzialità d'utenza e d'esercizio dell'impianto. Permettere delle agevolazioni sulla limitazione delle emissioni di sostanze inquinanti prodotte da una singola ditta con attuali difficoltà economiche dello stesso ramo e dimensioni analoghe di altre esistenti ed economicamente sane, significa avallare un'ingiustificata disparità di trattamento. Del resto il principio della prevenzione stabilito dall'articolo 11 cpv. 2 LPAmb sulle finalità in vista di limitare le emissioni, oltre a non procedere alla distinzione tra impianti stazionari nuovi ed esistenti, prevede che l'accertamento delle possibilità

economiche del risanamento non va effettuato con riferimento alle concrete condizioni in cui versa la singola azienda toccata dal provvedimento, quanto piuttosto tenendo conto della situazione all'interno del settore d'attività in oggetto, prendendo quale punto di riferimento un'azienda media della categoria, economicamente sana e ben gestita (cfr. FF 1979 III 755; Rapport relatif au projet d'ordonnance sur la lutte contre la pollution atmosphérique, maggio 1984, pag. 16). Di conseguenza una misura di risanamento risulta sopportabile dal punto di vista economico già per il fatto che, se imposta ad un'azienda media del settore, quest'ultima sarebbe in grado di finanziare gli interventi ordinati continuando a conseguire, come in precedenza, un certo utile che ne garantisca la sopravvivenza sul mercato (A. Schrade, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, ad art 11 no. 33). Infine non bisogna dimenticare gli importanti obiettivi prefissi dalla legge sulla protezione dell'ambiente volti a limitare le emissioni di sostanze nocive all'uomo (cfr. art. 1 cpv.1 , 7 cpv. 1 e 3 LPAmb). Ne consegue che la tesi dell'insorgente è, su questo punto, infondata. Accertato dunque che il distributore di benzina in esame ricade nei criteri di limitazione preventiva delle emissioni esposti all'art. 4 OIA, occorre ora esaminare se la misura di risanamento del distributore sia sopportabile dal punto di vista economico.

5.3. La ricorrente asserisce che la cifra d'affari conseguita nel 1997 con la vendita del carburante ammonta a fr. 114'767.- e che l'utile lordo conseguito è stato di soli fr. 3'397.- annui. Sottraendo a tale importo le spese d'affitto, del personale ed altri costi fissi, essa dà rilevanza alla perdita netta conseguita di fr. 39'291.-. Essa conclude quindi che un qualsiasi investimento non sarebbe pertanto sopportabile. A torto. Secondo i calcoli effettuati dal Dipartimento del territorio in base a criteri di prudenza, risulta che in relazione alle medie relative a un distributore ticinese del gruppo IV (<500'000 litri annui) - con una spesa di fr. 3'500.- per pistola oltre a fr. 20'000.- di lavori edili (pavimentazione, ecc.) e tenendo conto di un periodo di ammortamento decennale con un tasso d'interesse annuo al 6.5 % come pure una vendita media di 195'000 litri di benzina all'anno - il costo netto stimato per eccesso degli interventi di risanamento in questione ammonterebbero a circa fr. 3'900.- all'anno. Se si considera inoltre che dalle stesse vanno dedotti gli importi relativi al carburante recuperato (stimato in 340 litri annui che, venduti a fr. 1.18 al litro, permettono un guadagno annuo di fr. 400.- per il distributore), il costo annuo del risanamento è di fr. 3'500.- pari a fr. 290.- mensili. Come ha indicato il Consiglio di Stato, tale conclusione non muta anche volendo prendere spunto dai dati forniti dall'insorgente (fr. 59'640.- preventivo di spesa di cui al doc. C) e che portano a quantificare mensilmente le spese di risanamento su dieci anni in circa fr. 560.- mensili. Si tratta di una spesa certamente sopportabile da un punto di vista finanziario non solo per un'azienda media del settore, ma anche - con ogni verosimiglianza - per il distributore di benzina in oggetto, trattandosi di un importo tutto sommato contenuto anche in termini assoluti e tenuto conto dell'attuale congiuntura. Se si considera inoltre il fatto che, come esposto in precedenza, la stazione di distribuzione dispone senz'altro di una non indifferente potenzialità d'esercizio, a più forte ragione si deve ammettere che le misure di risanamento imposte dal Dipartimento non costituiscono affatto dal punto di vista economico una minaccia per la sopravvivenza dell'impianto in questione. A maggior ragione dal momento che dalla contabilità versata agli atti (doc. H) risulta come la vendita di carburante sia solo una delle diverse attività della ditta presso la filiale di _____, che risulta saldamente in attivo. La ricorrente non dimostra d'altronde l'impossibilità di un pagamento rateale dell'investimento limitandosi a sostenere, senza alcun supporto probatorio, l'obbligo di onorarlo interamente entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

6. Il Dipartimento ha in sostanza ordinato all'insorgente di risanare il distributore entro il 31 ottobre 1998, ossia in 8

mesi e 22 giorni. La ricorrente si oppone all'esecuzione entro tale termine e chiede che venga fissato in dieci subordinatamente 5 anni in virtù degli art. 10 segg. OIAt, censurando la risoluzione governativa che si è fondata sull'art. 32 cpv. 1 OIAt. 6.1. L'art. 16 LPAmb dispone che gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della legge o di quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati (cpv. 1). Il Consiglio federale emana prescrizioni sugli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento (cpv. 4). In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo (cpv. 4 prima frase). Riguardo ai termini di risanamento degli impianti esistenti, l'art. 10 OIAt prevede che gli stessi vadano fissati normalmente in 5 anni. Termini più brevi, ma di almeno 30 giorni, sono fissati, se (cpv. 2): il risanamento può essere eseguito senza importanti investimenti (lett. a); le emissioni superano il triplo del valore limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni (lett. b), o le immissioni provocate dall'impianto sono eccessive (lett. c). Termini più lunghi, fino a un massimo di 10 anni, sono fissati, se (cpv. 3): le emissioni sono inferiori a una volta e mezzo il valore limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni o le prescrizioni sulle perdite di calore sensibile non sono rispettate (lett. a) e sono esclusi i casi secondo il cpv. 2 lett. a e c. Inoltre (cpv. 4), resta salva la decisione di termini di risanamento più brevi secondo l'art. 32 OIAt. L'art. 11 cpv. 1 OIAt prevede nondimeno delle agevolazioni se il risanamento si avvera sproporzionato, segnatamente dal punto di vista tecnico o dell'esercizio oppure se non è sopportabile economicamente. L'art. 32 cpv. 1 lett. a OIAt prevede che se la limitazione preventiva delle emissioni non è sufficiente a impedire o a eliminare le immissioni eccessive provocate da più impianti stazionari, l'autorità decide ulteriori provvedimenti, in particolare riduce i termini per il risanamento. 6.2. Va innanzitutto osservato che a ragione l'insorgente contesta l'applicazione in specie dell'art. 32 OIAt. Il Consiglio di Stato ha previsto nel marzo del 1991, nell'ambito dei provvedimenti concernenti la messa in esecuzione del Piano cantonale per il risanamento dell'aria (art. 44a LPAmb; 31 OIAt), tra l'altro l'adozione immediata delle limitazioni preventive relative agli impianti per il recupero dei vapori di benzina per le stazioni di distribuzione. La suddivisione adottata nel 1990 dal Dipartimento fissando in seguito per la categoria IV un termine per adeguarsi scadente al 31 ottobre 1998 era dettata al fine di una migliore organizzazione delle operazioni e non sancita dalla legge (v. risposta della Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua al ricorso, pag. 2). La decisione del 9 febbraio 1998 fa quindi ancora parte delle misure preventive delle emissioni giusta l'art. 4 OIAt (v. Progetto in consultazione maggio 1990 di piano di risanamento dell'aria presentato dall'allora Dipartimento dell'ambiente, Sezione energia e protezione dell'aria, provvedimento I8) dal momento che non risulta una precedente decisione in tal senso su limitazioni complete o più severe (art. 9 OIAt) per applicare l'art. 32 OIAt. Il termine di risanamento è stato dunque preso in virtù dell'art. 10 OIAt, come del resto indicato nel provvedimento dipartimentale. Vista l'inapplicabilità dell'art. 32 OIAt in specie, la critica della ricorrente - secondo cui l'applicazione e la validità del piano di risanamento dell'aria non indicherebbe le fonti di emissione responsabili delle immissioni eccessive e la loro importanza in rapporto al carico inquinante totale, nonché i provvedimenti per impedire o eliminare le immissioni eccessive e l'effetto dei singoli provvedimenti (art. 31 cpv. 2 OIAt) - cade nel vuoto. Va comunque osservato, contrariamente a quanto asserito dall'insorgente, che il Piano di risanamento dell'aria adottato dal Cantone Ticino ha piena validità in quanto costituisce un piano dei provvedimenti ai sensi degli art. 31 segg. OIAt (v. RDAT II-1995 N. 67 consid. 3c). 6.3. Giusta l'art. 13 LPAmb, il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti dannosi o molesti

(cpv. 1). Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte (cpv. 2). L'art. 14 LPAmb dispone che i valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori, tra l'altro, non mettano in pericolo l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi (lett. a); non molestino considerevolmente la popolazione (lett. b). Giusta l'art. 30 OIAt, l'autorità giudica se le immissioni misurate sono eccessive. L'art. 2 cpv. 5 prima frase OIAt dispone che sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite d'immissione ai sensi dell'allegato 7. Orbene, il fatto che l'insorgente dà rilevanza all'assenza in tale allegato 7 delle sostanze colà menzionate, non può esserle di soccorso. Difatti le sostanze indicate in tale allegato sono quelle sottoposte a un valore limite d'immissione, mentre per i composti organici volatili (idrocarburi) - di cui i vapori di benzina costituiscono una parte importante delle emissioni - l'OIAt non definisce un limite d'immissione. Queste sostanze nell'aria sono del resto proporzionalmente più elevate di quelle immesse dalle altre sostanze inquinanti (v. Progetto in consultazione citato, pag. 42). L'art. 2 cpv. 5 seconda frase del disposto testé enunciato prevede che se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d'immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando, tra l'altro, mettono in pericolo l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi (lett. a). Il ricorrente non nega giustamente nella replica l'evidenza che il carburante erogato dalla sua società contiene tra l'altro una sostanza intrinsecamente cancerogena, il benzene. A tale proposito si rileva dallo scritto 4 maggio 1998 dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio prodotto dal Dipartimento con la risposta al gravame (doc. 1) - e su cui l'insorgente ha potuto pronunciarsi con l'allegato di replica -, che durante ogni singolo rifornimento di benzina presso un distributore senza impianto di recupero dei vapori di benzina la concentrazione del benzene emesso è di 15'000 mg/m³: valore circa 5'000 volte più alto della concentrazione massima ammessa nel posto di lavoro (valore MAK) che per tale sostanza è di 3.2 mg/m³: ciò che è largamente nocivo alla salute dell'uomo. L'insorgente non contesta tali dati, limitandosi a sostenere che giusta la cifra 33 cpv. 2 dell'allegato 2 OIAt le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifre 7 (sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapori o particolato) e 8 (sostanze cancerogene) non sono applicabili ai distributori di benzina. Senonché essa non si ravvede che tale disposto si riferisce alle emissioni e non alle immissioni. Le immissioni provocate dall'impianto sono dunque eccessive (art. 10 cpv. 2 lett. c OIAt), perché rappresentano un rischio diretto per la salute già per gli automobilisti e del personale del distributore in oggetto. Inoltre, come si è visto in precedenza (consid. 5.3.), il risanamento ordinato può essere eseguito entro i termini indicati dal Dipartimento senza importanti investimenti (art. 10 cpv. 2 lett. a OIAt). 6.4. La ricorrente (replica ad 1) sostiene che i vapori di benzina emessi dal suo distributore, e stimati dal Dipartimento in circa 280 kg annui, hanno un effetto infinitesimale dal punto di vista quantitativo e qualitativo sull'ambiente e che il termine di risanamento sarebbe a suo dire sproporzionato. A sostegno della sua tesi produce (doc. L) la tabella (evoluzione tendenziale) del piano di risanamento dell'aria relativa alle immissioni di composti organici volatili (VOC), la quale indica dal 1990 al 1994 una riduzione da 10'500 a 8'000 tonnellate con solo 500 dovute all'evaporazione di benzina. La tesi è infondata. Innanzitutto la limitazione alla fonte delle emissioni è un principio applicabile indipendentemente dal tasso globale di inquinamento con lo scopo di mantenere il tasso d'inquinamento ad un livello di molto inferiore alla soglia della nocività e della molestia (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 LPAmb; FF 1979 III pag. 755). La

ricorrente dimentica inoltre di esaminare i dati nel suo complesso e l'azione congiunta delle differenti sostanze nocive disperse nell'aria (art. 8 PAmb). Difatti la riduzione è dovuta agli impianti di distribuzione che, contrariamente a quello dell'insorgente, sono già stati risanati nell'ambito della campagna iniziata nel 1990 ed è dovuta pure all'evoluzione negativa delle vendite di carburante nel corso degli ultimi anni. 6.5. Tenuto conto degli indubbi benefici per l'ambiente e per la salute delle persone, l'ordine di risanamento appare del tutto rispettoso del principio di proporzionalità, nonché sorretto da predominanti interessi che lo giustificano. Pertanto, visto il preminente interesse pubblico per fondare il provvedimento adottato, il termine di 8 mesi e 22 giorni impartito dal Dipartimento del territorio nella sua decisione del 9 febbraio 1998 non appare censurabile ed è adeguato alle circostanze. Il termine per il risanamento del distributore in oggetto, così come pure il termine di due mesi per la presentazione del relativo progetto d'intervento, inizieranno a decorrere dalla crescita in giudicato della presente decisione. Con il che il ricorso è respinto. 7. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 7, 11, 12, 16, 18 LPAmb; 4 cpv. 3, 7, 10, 30, 32 cpv. 1 lett. a OIA; 33 cpv. 2 e 4 allegato 2 OIA; 6 cpv. 3 DLAPAmb; 3, 28, 43, 47, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.– sono poste a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.